6,1 per cento del totale. Nel 2017 il dato era pari al 5,5 per cento. Nel 2016 i rigetti sono stati pari all'8,2 per cento, in lieve diminuzione rispetto all'anno 2015 in cui si era registrato l'8,9 per cento di decisioni di rigetto. Nell'anno 2014 erano le decisioni di rigetto erano state l'8 per cento del totale, già in diminuzione rispetto ai ricorsi respinti nell'anno 2013, pari all'8,3 per cento.[33]

Analizzando complessivamente i dati relativi agli esiti dei ricorsi, è interessante notare che per gli **esiti favorevoli al ricorrente** (accolti, parzialmente accolti e improcedibili per cessata materia del contendere) si registra, nel 2020, una percentuale **pari al 45,2 per cento, in aumento rispetto al 43 per cento del 2019.** Nel 2018 gli esiti favorevoli avevano rappresentato il 51,2 per cento del totale, nel 2017 il 50,8 per cento, nel 2016 il 48,9 per cento ed infine nel 2015 il 40,4 per cento[34].

Come accennato, l'incidenza percentuale dei ricorsi respinti nel 2020 è pari al 10,9 per cento e risulta in costante aumento partire dal 2015, tale aumento, correlato al numero consistente delle ordinanze istruttorie (13,4 per cento nel 2020) e dei ricorsi dichiarati inammissibili (23,7 per cento), è in parte motivato, come già accennato nelle precedenti relazioni, dalla totale gratuità del ricorso alla Commissione che favorisce purtroppo, anche il fenomeno dei cosiddetti "ricorrenti seriali". Si ribadisce l'esigenza di porre un freno a tale criticità anche ricorrendo all'introduzione del pagamento di una quota simbolica in marche da bollo a carico dei ricorrenti.

Per quanto riguarda la percentuale dei **ricorsi decisi nel merito,** cioè di quelli respinti e di quelli accolti o comunque favorevolmente risolti in quanto parzialmente accolti, dall'esame delle figure 27 e 28 sotto riportate si evince che **nel 2020** tale dato risulta pari **al 40,4 per cento** del totale delle decisioni, nel **2019 era pari al 41,6 per cento**, in aumento rispetto al **39,1 per cento registrato nel 2018.** Nel 2017**,** la somma dei ricorsi decisi nel merito era stata pari al 42,4 per cento, nel 2016 al 38,1 per cento.

I **ricorsi dichiarati improcedibili, per cessata materia del contendere**, a seguito della avvenuta concessione dell'accesso da parte dell'amministrazione resistente, nelle

[33] I ricorsi respinti erano stati pari al 21,3% nel 2012, all'11,1% nel 2011, contro il 16% del 2010, e il 13% del 2009.
[34] Il dato era stato, nel 2015, inferiore rispetto al 2014 quando si era attestato al 42,9 per cento.

more della decisione del ricorso, come si è già visto sopra, **sono stati nel 2020, pari al 15,7 per cento.**

Sommando tale ultimo dato a quello dei ricorsi decisi nel merito **si ottiene per l'anno 2020 un totale pari al 56,1 per cento,** risultato che conferma il *trand* in crescita degli ultimi 4 anni**. Nel 2019, infatti,** il totale dei ricorsi decisi nel merito più i ricorsi dichiarati improcedibili per cessata materia del contendere **era pari al 53,8 per cento.** Nel 2018 era pari al **57,3 per cento, nel 2017 al** 56,3 per cento**,** nel 2016 al 57,1 per cento e nel 2015, al 49,3 per cento.

6.2. Gli esiti dal 2009 al 2020

Nelle seguenti figure da 27 a 33, vengono raffrontati gli esiti dei ricorsi dal 2009 al 2020.

Figura 27 - Ricorsi accolti dal 2009 al 2020

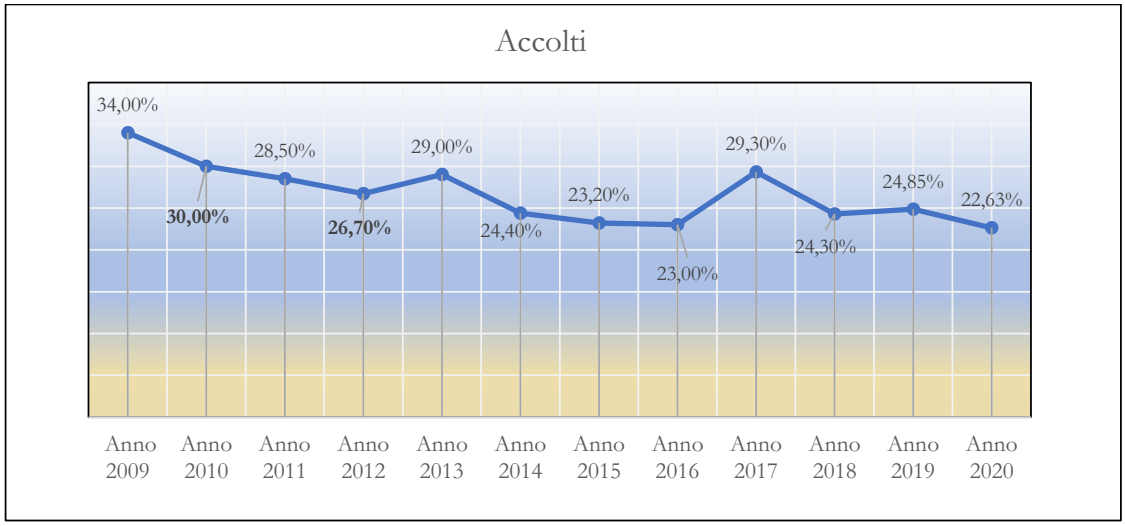

Osservando i dati riportati nel grafico, si può notare una diminuzione del 2,2 per cento dell'incidenza percentuale dei **ricorsi accolti**, pari nel 2020 al 22,6 per cento a fronte del 24,8 per cento registrato nel 2019. Nel 2018 il dato era pari al 24,3 per cento, nel 2017 al 29,3 in aumento rispetto all'anno precedente. La percentuale più alta degli accoglimenti si è verificata nel 2009 con il 34 per cento, quella più bassa nel 2020 con il 22,6 per cento.

Figura 28 - Ricorsi parzialmente accolti dal 2009 al 2020

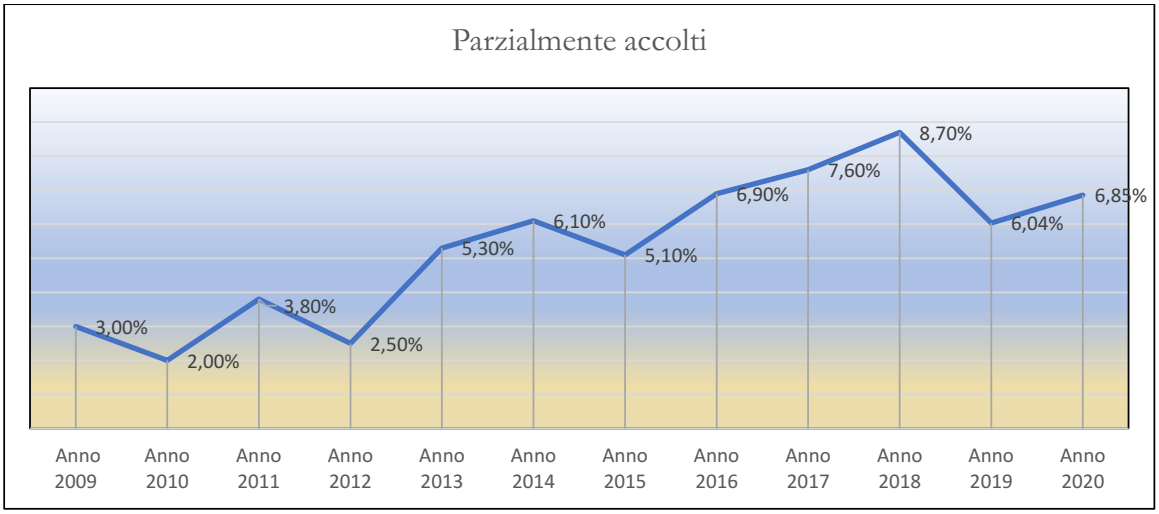

Il grafico che precede, mostra che i ricorsi **parzialmente accolti** sono stati nel 2020 il 6,9 per cento del totale, in leggero aumento rispetto al 2019, quando rappresentavano il 6 per cento del totale. Nel 2018, ammontavano all'8,7 per cento delle decisioni. Il dato relativo agli accoglimenti parziali si è mantenuto abbastanza costante nell'arco del decennio oscillando dal 2 per cento, valore più basso registrato nel 2010, all'8,7 per cento, valore più alto registrato nel 2018.

Nel complesso il dato relativo agli accoglimenti anche parziali si attesta nel 2020 al 29,5 per cento, in diminuzione rispetto al 2019 quando ammontava al 30,8 per cento, nel 2018, quando il totale delle due tipologie era pari al 33 per cento.

Figura 29 - Ricorsi respinti dal 2009 al 2020

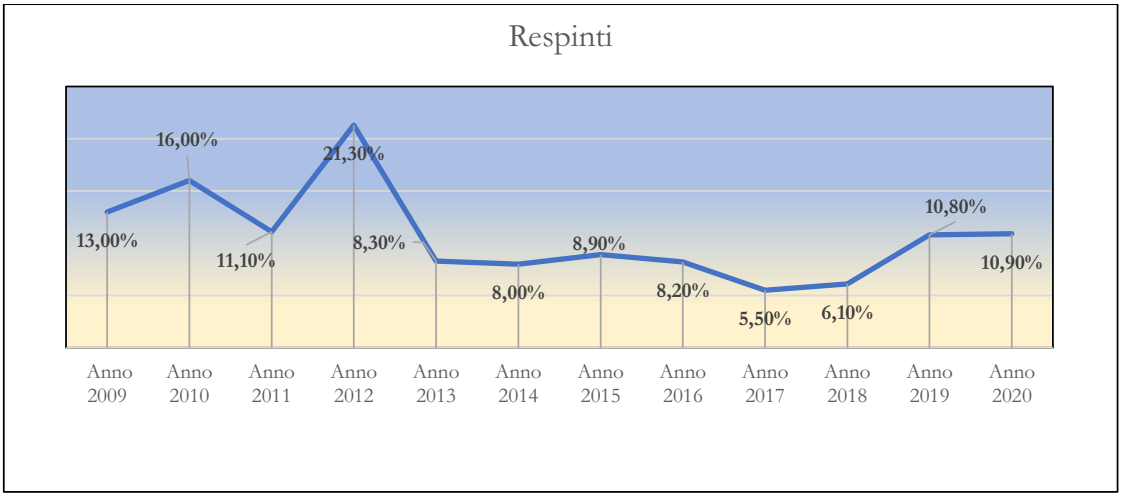

La figura 29 descrive i ricorsi respinti dal 2009 al 2020. **Nel 2020 sono stati respinti il 10,9 per cento dei ricorsi, nel 2019 10,8 per cento. Nel 2018 il 6,1 per cento, nel 2017 il 5,5 per cento e nel 2016 l'8,2 per cento,** in lieve diminuzione rispetto all'anno 2015 in cui si era registrato l'8,9 per cento di decisioni di rigetto. Nell'anno 2014 erano state l'8 per cento del totale, già in diminuzione rispetto ai ricorsi respinti nell'anno 2013 pari all'8,3 per cento (nel 2012 i ricorsi respinti erano stati pari al 21,3 per cento e nel 2011 pari all'11,1 per cento, contro il 16 per cento del 2010, e il 13 per cento del 2009).

La bassa incidenza percentuale dei rigetti, è un dato certamente positivo e denota la crescente efficacia del ricorso alla Commissione per l'accesso per tutela degli interessi sostanziali dell'accedente.

Attraverso l'analisi degli esiti dei ricorsi esaminati negli ultimi 10 anni di attività, emerge dunque il ruolo sempre più incisivo svolto dalla Commissione nell'ambito del diritto all'accesso. A decretare il successo di tale strumento, contribuisce il numero sempre crescente di soggetti privati che vi si rivolgono, segno di una maggiore interattività e fiducia nei confronti delle istituzioni, e, parallelamente, il maggiore livello di trasparenza raggiunto dalle Amministrazioni, anche grazie all'azione di "ravvedimento" svolto dalla Commissione

Figura 30 - Inammissibili dal 2009 al 2020

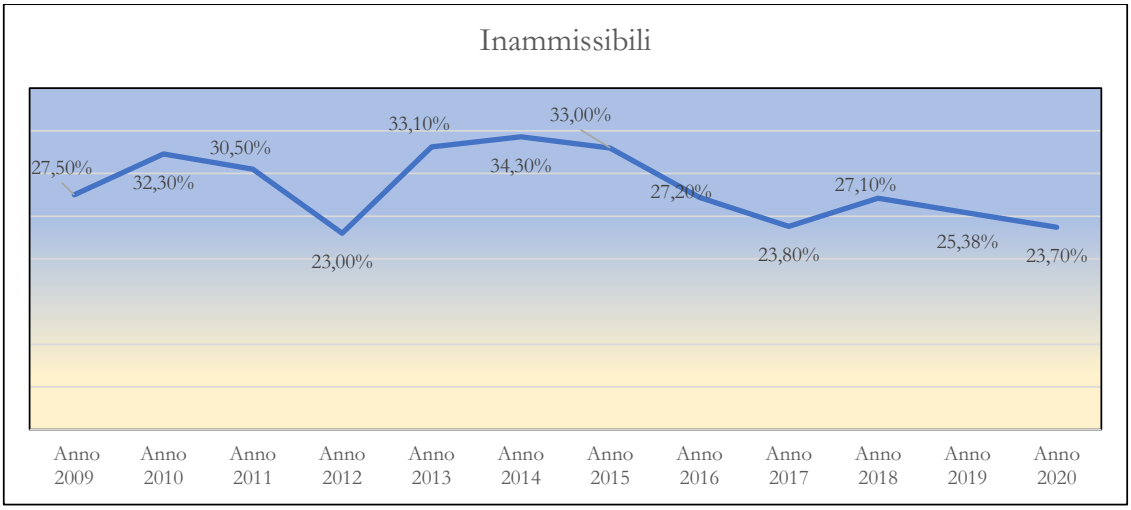

La **figura 30** descrive l'andamento dei **ricorsi dichiarati inammissibili**, comprese le pronunce di incompetenza. Le pronunce di inammissibilità **sono diminuite nel corso del 2019 attestandosi al 23,7 per cento del totale, nel 2019 erano pari al 25,4 per cento, nel 2018 al 27,1 per cento.** Nel 2017 erano il 23,8 per cento, nel **2016** il **27,2 per cento** contro il 33 per cento registrato nel 2015 ed il 34,3 per cento nel 2014. Nel 2013 le inammissibilità erano pari al 33,1 per cento.

Inoltre, osservando il grafico emerge che, nell'anno 2010, il totale dei **ricorsi inammissibili** era salito rispetto al dato registrato nell'anno 2009, mentre si osservava un decremento delle pronunce d'inammissibilità nel 2011, ancora più accentuato nel 2012.

Nel corso degli ultimi anni ed in particolar modo **nel 2020, i ricorsi dichiarati inammissibili sono tendenzialmente diminuiti**. La flessione delle pronunce di inammissibilità è, in parte, dovuta al fatto che, la Commissione per l'accesso ha dato mandato alla propria Segreteria di trasmettere d'ufficio, direttamente ai difensori civici competenti, i ricorsi rivolti avverso i dinieghi di accesso degli enti locali – effettivamente dotati di difensori civici nel proprio ambito territoriale o in quello superiore – senza necessità di pronunciare la propria incompetenza con esplicita decisione di inammissibilità

Figura 31 - Ricorsi improcedibili per cessata materia del contendere

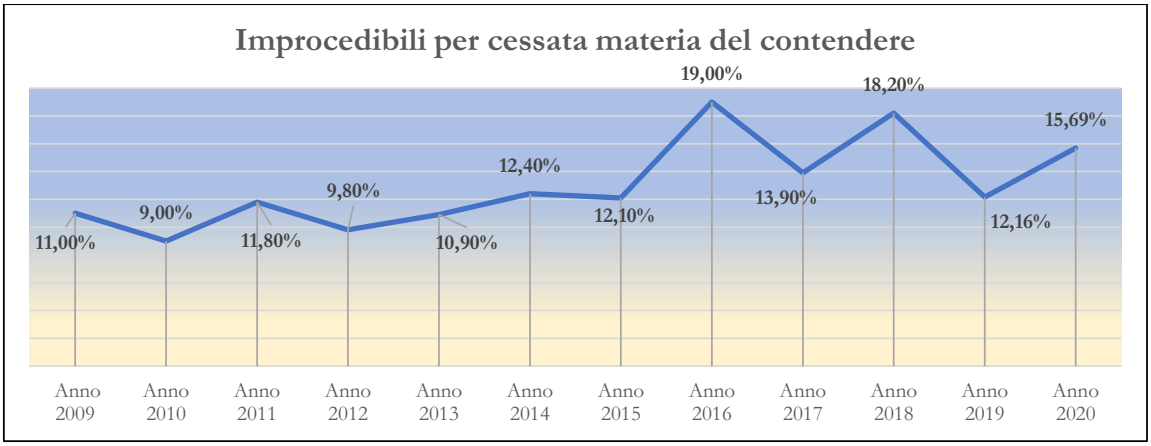

Le decisioni di improcedibilità per cessata materia del contendere, nel grafico di cui alla **figura 31, nel 2020** sono pari **al 15,7 per cento del totale, nel 2019 erano pari al 13,2 per cento,** nel 2018 al 18,2 per cento**.** Nel 2017 erano pari al 13,9 per cento. Nel 2016 erano il 19 per cento, in forte aumento rispetto all'anno precedente, in cui si era invece registrata una diminuzione dello 0,3 per cento delle pronunce di improcedibilità per cessata materia del contendere, in lievissimo calo rispetto al 2014, anno che invece aveva fatto registrare un aumento percentuale delle improcedibilità rispetto al 2013 (nel 2014 le improcedibilità erano pari al 12,4 per cento e nel 2013 al 10,9 per cento).

Il consistente numero dei ricorsi dichiarati improcedibili per cessazione della materia del contendere denota la propensione delle amministrazioni a concedere l'accesso ai documenti chiesti, in pendenza del ricorso alla Commissione per l'accesso, senza attenderne l'esito e ciò può essere letto come un indicatore del crescente livello di *moral suasion* esercitata dalla Commissione per l'accesso nei confronti delle amministrazioni resistenti, sempre più incentivate a consentire l'accesso al ricorrente, con il connesso risultato di offrire una immediata tutela sostanziale del diritto d'accesso, già nella fase prodromica del procedimento giustiziale innanzi alla Commissione stessa.

Figura 32 - Ordinanze istruttorie dal 2009 al 2020

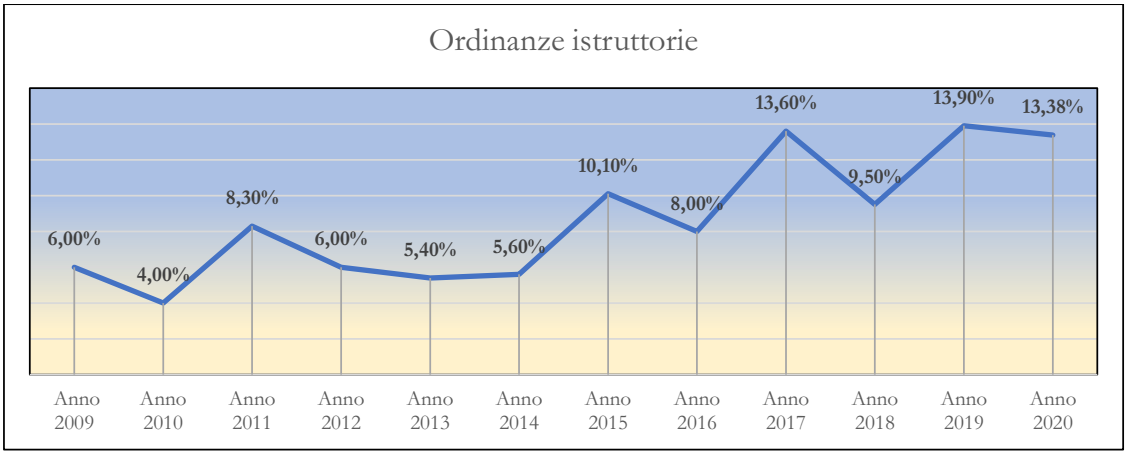

La figura 32 descrive l'andamento delle **ordinanze interlocutorie** della Commissione per l'accesso di interruzione dei termini per incombenze istruttorie (nelle quali sono ricomprese anche le sospensioni per notifica ai controinteressati non conoscibili dal ricorrente) Nel 2020 tali pronunce sono state pari al 13,4 per cento, nel 2019 al 13,9 per cento, nel 2018 al 9,5 per cento. Nel 2017 sono state il 13,6 per cento e nell'anno 2016 erano pari all'8 per cento. Nel 2015 il dato era pari al 10,1 per cento, mentre nel 2014 erano pari al 5,6 per cento, e nell'anno 2013 il dato registrato era stato pari al 5,4 per cento.

Figura 33 - Ricorsi irricevibili dal 2009 al 2020

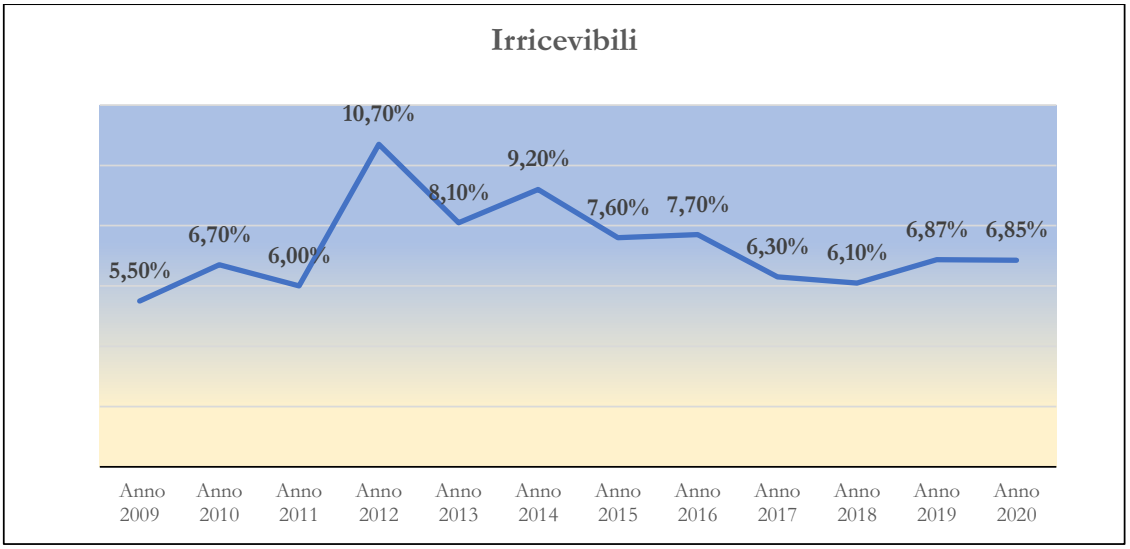

Il grafico di cui alla **figura 33** descrive l'andamento dei **ricorsi dichiarati irricevibili per tardività** che nel 2020 sono stati il 6,9 per cento, in linea con il 2019, nel 2018 erano il 6,1 per cento. Il dato relativo a tale tipologia di decisione, si è mantenuto piuttosto uniforme nel tempo oscillando dal 5,5 per cento registrato nel 2009 al 10,7 per cento, anno nel quale le decisioni di irricevibilità hanno avuto la maggiore incidenza percentuale raggiunta nel decennio.

7. INTERVENTI DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27, COMMA 5 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990

Oltre all'attività giustiziale descritta nei capitoli che precedono, l'articolo 27 della legge n. 241 del 1990, affida alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi anche funzioni di intervento e monitoraggio sull'applicazione del principio di trasparenza nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, nonché funzioni consultive in materia di diritto d'accesso.

Il comma 5 del citato articolo 27 prevede, in particolare, che la Commissione, oltre ad adottare le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4 della stessa legge, vigili affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Lo svolgimento di tale funzione è attuato in modo specifico attraverso lo strumento dell'intervento, azionato dalla Commissione, su istanza dei cittadini, nei confronti delle pubbliche amministrazioni sia centrali che periferiche.

In sostanza, l'intervento della Commissione consiste nell'invio di una richiesta rivolta all'amministrazione ritenuta, su segnalazione del cittadino-utente, poco trasparente, di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, entro un termine di trenta giorni.

7.1. INTERVENTI DELLA COMMISSIONE NEL 2020

Nell'anno **2020** la Commissione ha effettuato **46 interventi**, rispondendo ad altrettanti cittadini lamentatisi della poca trasparenza delle amministrazioni interpellate (nel **2019** ha effettuato **39 interventi;** nel 2018 gli interventi sono stati 38, nel 2017 sono stati 36, nel 2016 sono stati 33, nel 2015 sono stati 32; nel 2014, le richieste di intervento trattate erano state 30 e nel precedente anno 2013 erano 29; nel 2012 erano stati 25, in aumento rispetto a quelli effettuati nel corso del 2011 che erano stati in totale 22, a loro volta in netto aumento rispetto all'anno 2010 in cui se ne contavano in tutto 13).

Nella figura che segue sono riportati gli andamenti degli interventi della Commissione per l'accesso dall'anno 2006 al 2020.

Da tale figura si evince chiaramente che, anche in questo settore di attività, si registra un incremento costante dei lavori della Commissione per l'accesso.

Figura 34 - Gli interventi della Commissione dal 2006 al 2020

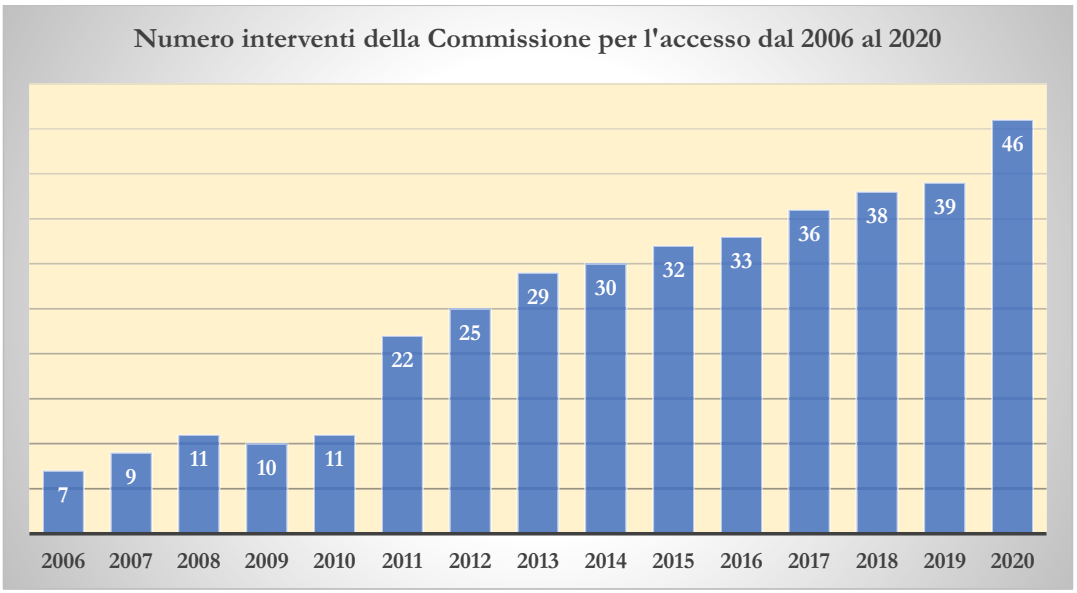

7.2. PROCEDURA

La procedura seguita dalla Commissione per gli interventi ex articolo 27 della legge n. 241 del 1990 è molto semplice.

A seguito della richiesta di intervento del cittadino che lamenti la mancata osservanza delle norme in materia di accesso e trasparenza da parte dell'Amministrazione pubblica, viene inviata una richiesta, a firma del Presidente della Commissione per l'accesso, all'amministrazione stessa, sollecitandola a far pervenire alla Commissione dettagliati chiarimenti, ai fini della definizione della pratica e specificando che, ai sensi del citato articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che ai sensi del comma 6, "*tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla*

medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato".

Solitamente le amministrazioni interpellate rispondono nei termini stabiliti e l'intervento si conclude con la trasmissione, direttamente al cittadino richiedente, di tutte le informazioni e gli atti acquisiti dalla Commissione.

Pur non disponendo la Commissione di poteri coercitivi né sanzionatori, spesso, all'intervento segue la concreta adozione dell'atto richiesto, in corretta applicazione della legislazione in materia d'accesso e trasparenza, salvo quando l'amministrazione interpellata non faccia presente l'impossibilità di dar corso alla richiesta della Commissione, perché questa sia già stata soddisfatta pienamente o perché il richiedente non abbia rappresentato correttamente i fatti, o, ancora, perché la richiesta d'accesso possa in concreto costituire una forma di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, escluso dalla legge n. 241 del 1990, alla verifica della cui applicazione è limitata la competenza della Commissione per l'accesso, che non può, invece, intervenire in materia di accesso civico e civico generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dalla legge n. 150 del 2015 e dal d. lgs. n. 87 del 2016[35].

Il citato d.lgs. n. 87 del 2016, in particolare, ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, esercitabile da parte di tutti i soggetti interessati su tutti i documenti, i dati e le informazioni detenute dall'amministrazione, senza la necessità della sussistenza di un interesse concreto ed attuale ad accedere in capo al soggetto richiedente che incontra i soli limiti oggettivi elencati tassativamente dell'articolo *5-bis* del d.lgs. n. 3 3/2013, nel testo introdotto dal succitato d.lgs. n. 87 del 2016.

Lo stesso d.lgs. n.87 del 2016 ha comunque espressamente mantenuto in vigore la disciplina dettata dal Capo V della legge n. 241 del 1990 con riferimento all'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti direttamente interessati[36].

[35]Il d.lgs. n. 87 del 2016 ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, esercitabile da parte di tutti i cittadini su tutti i documenti, i dati e le informazioni detenute dall'amministrazione, senza la necessità della sussistenza di un interesse concreto ed attuale ad accedere in capo al soggetto richiedente che incontra i soli limiti oggettivi elencati tassativamente dell'articolo *5-bis* del d.lgs. n.33/2013, nel testo modificato dal citato d.lgs. n.87 /2016

[36]Vedi articolo 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 87 del 2016.

8. EFFETTI DEFLATTIVI SUL CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE DELL'ATTIVITÀ GIUSTIZIALE DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO

Come accennato in precedenza (cfr. § 2.1.), il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 25 della legge n. 241 del 1990 e 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, costituisce un rimedio amministrativo, in tutto assimilabile al ricorso gerarchico improprio, in quanto rivolto ad un organo non originariamente competente, né legato a quello competente da una relazione organica di sovraordinazione.

Tale assunto è ormai assodato, in forza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui: "*non sussiste in astratto alcun motivo giuridico per escludere che in materia d'accesso sia ammissibile un ricorso di tipo amministrativo, comunque configurato o denominato (riesame, ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ecc.) E d'altra parte questa è sicuramente l'intenzione del legislatore, che nell'attuale testo dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 ha previsto un ricorso amministrativo al difensore civico che si configura come una sorta di ricorso gerarchico improprio) e che nell'Atto Senato n. 1281 ha previsto anche un analogo ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge stessa (anche esso configurabile come ricorso gerarchico improprio).*"[37]

Anche il T.A.R. Lazio ha aderito alla tesi che assegna a tale rimedio natura di ricorso amministrativo, osservando che le norme di legge e regolamentari che delineano il procedimento innanzi alla Commissione per l'accesso, configurano in modo chiaro un iter di tipo giustiziale, osservando in particolare che: "*il trasferimento in sede giurisdizionale di una controversia instaurata in sede gerarchica possa avvenire solo quando il procedimento giustiziale sia stato correttamente instaurato, ciò discendendo dalla necessità di evitare facili elusioni del termine decadenziale previsto per l'esercizio dell'azione innanzi al giudice. Tale principio è* applicabile anche all'*actio* ad *exhibendum* in quanto, come chiarito da Cons. di Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6, la natura impugnatoria del relativo ricorso prescinde dalla natura della situazione giuridica soggettiva sottostante"[38].

[37] Cons. di Stato, Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938.
[38] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 maggio 2008, n. 3675

Tale strumento di tutela offerto al cittadino, non solo favorisce l'esercizio effettivo del diritto d'accesso nei confronti dell'amministrazione pubblica, ma, tenuto presente il non trascurabile costo di un eventuale ricorso giurisdizionale, contribuisce anche ad una consistente riduzione del contenzioso giurisdizionale, come illustrato dalle seguenti figure 32 e 33, dalle quali si evince che su un totale di 12.422 ricorsi trattati dal 2006 al 2019, soltanto 169 decisioni della Commissione per l'accesso sono state successivamente impugnate dinanzi al TAR.

In particolare, nel 2020 su 1.356 ricorsi esaminati, sono state impugnate 7 decisioni della Commissione per l'accesso al TAR, (nel 2019 su 1.406 ricorsi esaminati, erano state impugnate 5 decisioni; nel 2018 le decisioni impugnate al TAR erano state 8 su 1.299 ricorsi; nel corso del 2017 erano 10 su 1.386 e nel 2016 erano 15 su un totale di 1.405 ricorsi).

Il rapporto tra il totale delle decisioni della Commissione e i ricorsi al TAR, nell'arco temporale che va dal 2006 al 2019, è pari all'1,36 per cento di decisioni impugnate in sede giurisdizionale.

Nel 2020 il tasso di ricorsi in sede giurisdizionale delle decisioni della Commissione è stato pari allo 0,52 per cento (nel 2019 è stato pari allo 0,36 per cento; nel 2018 il tasso di impugnative al Tar è stato dello 0,62 per cento, in lieve diminuzione rispetto a quello registrato nell'anno 2017 pari allo 0,72 per cento, nel 2016 il dato si era attestato sull'1,07 per cento).

Figura 35 - Effetti deflattivi sul contenzioso in materia d'accesso dinanzi al TAR

Anno	N. ricorsi decisi dalla commissione	Ricorsi al TAR	Incidenza %
2006 (2°sem.)	125	2	1,60%
2007	361	7	1,94%
2008	426	10	2,35%
2009	479	8	1,67%
2010	603	15	2,49%
2011	701	18	2,57%
2012	1.045	22	2,11%
2013	1.095	18	1,64%
2014	1.181	15	1,27%
2015	1.270	16	1,26%
2016	1.405	15	1,07%
2017	1.386	10	0,72%
2018	1.299	8	0,62%
2019	1.406	5	0,36%
2020	1.356	7	0,52%
Totale	**14.138**	**176**	**1,24%**

Figura 36 - Decisioni della Commissione impugnate al TAR dal 2006 al 2020

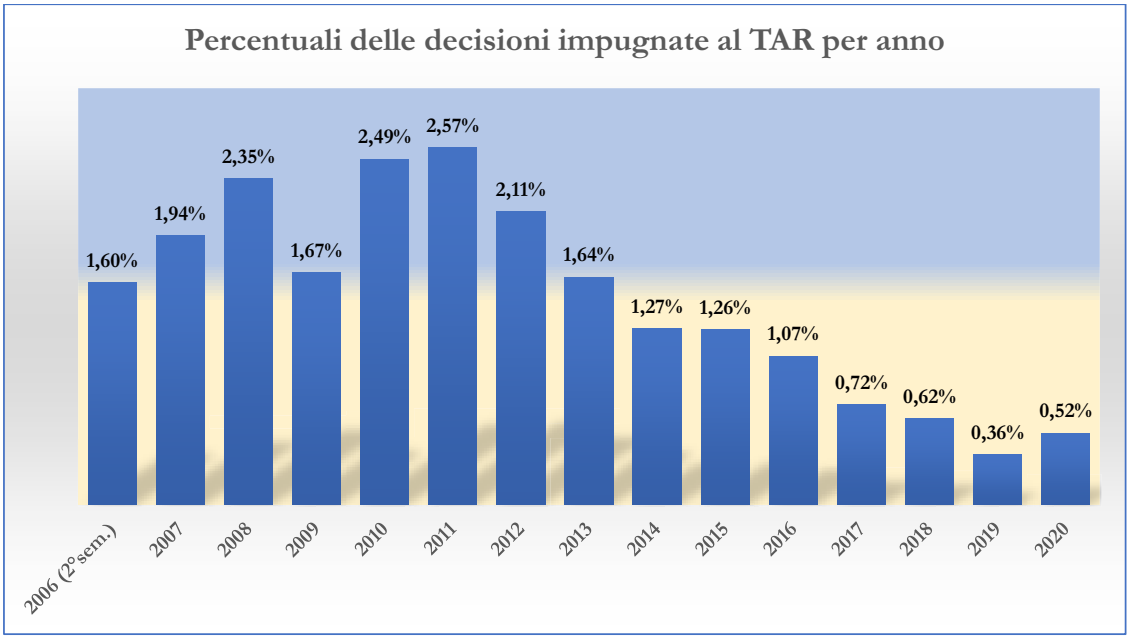

Dal grafico riportato nella figura che precede, si evince che, dopo una prima tendenza all'aumento del tasso di impugnativa delle decisioni della Commissione per l'accesso dinanzi al TAR, che abbraccia l'arco temporale compreso tra il 2006[39], e il 2008, si osserva un deciso decremento delle impugnative dinanzi al TAR delle decisioni della Commissione nell'anno 2009.

I ricorsi al TAR contro le decisioni della Commissione riprendono però a crescere nuovamente nell'anno 2010 e restano pressoché stabili nell'anno 2011, se pur in lieve aumento.

Dal 2012 il dato percentuale ha ricominciato a decrescere costantemente fino al 2019, quando la percentuale di decisioni della Commissione per l'accesso impugnate al TAR tocca il valore minimo diminuendo, rispetto all'anno precedente, dello 0,26 per cento (si è passati, infatti, dallo 0,62 per cento del 2018 allo 0,36 per cento del 2019). Nel 2020 si assiste ad un leggero aumento del tasso di impugnativa che ammonta allo 0,52 per cento delle decisioni.

La deflazione del contenzioso amministrativo in materia d'accesso, costituisce uno dei risultati positivi raggiunti dalla Commissione per l'accesso. Altro importante obiettivo raggiunto è la sempre maggiore diffusione presso gli utenti della conoscenza dello strumento del ricorso alla Commissione per l'accesso, che costituisce ormai una forma di tutela in sede amministrativa agevolmente utilizzata da una molteplicità sempre maggiore di cittadini.

I dati sin qui illustrati attestano il pieno successo riscosso presso i soggetti-utenti dall'attività giustiziale della Commissione per l'accesso che, nonostante la riduzione del numero dei componenti ed il taglio delle risorse finanziarie ad essa destinate (dal 2010 i componenti della Commissione operano a titolo onorifico e completamente non retribuito, senza percepire alcun compenso, ne rimborso per l'attività svolta) ha esaminato e deciso, negli ultimi cinque anni, una media di 1.370 ricorsi all'anno. Nel 2020 ne ha decisi 1.356, esaminando, in media, circa 150 ricorsi per ogni singola riunione plenaria.

[39] Anno in cui sono state attribuite per la prima volta alla Commissione per l'accesso le funzioni giustiziali a seguito delle modifiche alla legge n. 241/90 introdotte dalla legge n. 15 del 2005 e dell'entrata in vigore del DPR n. 184/2016

Si può sicuramente affermare che, considerando i suoi limitati poteri, la Commissione ha svolto dal 2006 ad oggi, un prezioso lavoro di alleggerimento del contenzioso giurisdizionale. Il rapporto tra il totale delle decisioni della Commissione e ricorsi al TAR nell'arco temporale che va dal 2006 al 2020, infatti, è pari soltanto all'1,24 per cento.

Nell'anno 2020 il tasso di ricorsi in sede giurisdizionale delle decisioni della Commissione per l'accesso agli atti è stato pari allo 0,52 per cento. Nel 2019, era stato pari allo 0,36 per cento e nel 2018 allo 0,61 per cento. Nel 2017 era stato pari allo 0,72 per cento. Nel 2016 il tasso di ricorsi in sede giurisdizionale delle decisioni della Commissione era stato più alto attestandosi all'1,06 per cento. Nel 2015 il tasso di impugnative al Tar era stato dell'1,26 per cento, già in lieve diminuzione rispetto a quello registrato nell'anno 2014, quando il dato si era attestato sull'1,27 per cento, a fronte dell'1,64 per cento del 2013, del 2,11 per cento del 2012 e del 2,76 per cento registrato nell'anno 2011.